



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *118* del 07/09/2020 (COPIA)

Oggetto Approvazione regolamento Tari anno 2020 con adeguamento a modifiche normative

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di Settembre alle ore 16:59, nella sala delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale cosi' composto:

1	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente	14	CARELLI FRANCESCO	Presente
2	LOSAPIO GIUSEPPE	Presente	15	PEDONE PIERPAOLO	Presente
3	SASSO ROSSANO	Presente	16	MAZZILLI CARLA	Presente
4	LORUSSO MAURO	Presente	17	PREZIOSA GIORGIA MARIA	Assente
5	MASTRAPASQUA MASSIMO	Presente	18	RUSSO ALFONSO	Assente
6	COPPOLECCHIA FRANCESCO	Presente	19	SASSO MAURO	Assente
7	BIANCO ADDOLORATA	Presente	20	SPINA FRANCESCO CARLO	Assente
8	DI TULLIO LUIGI	Presente	21	CAPURSO ENRICO PASQUALE	Assente
9	RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO	Presente	22	CASELLA GIOVANNI	Presente
10	DI GREGORIO ANGELA LUCIA	Assente	23	NAPOLETANO FRANCESCO	Assente
11	FERRANTE SERGIO	Presente	24	AMENDOLAGINE VINCENZO	Assente
12	DE NOIA MICHELE	Presente	25	FATA VITTORIO	Presente
13	INNOCENTI PIETRO	Presente			

Risultano presenti diciassette componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente CASELLA GIOVANNI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.

Parere Regolarita' tecnica

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 08/06/2020
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

favorevole

Parere Regolarita' contabile

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere FAVOREVOLE il 19/08/2020
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

PARERI CONSULTIVI

Espresso parere ---00/00/0000
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali
F.to ---

VISTO del Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

19/08/2020
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Collegio dei Revisori dei Conti

1	TREGLIA DOTT. GIORGIO	Presente
2	SPINA DOTT.SSA DANIELA	Presente
3	NUZZO DOTT. LEONIDA	Presente

Tutti presenti.

Si da' atto che il Consiglio Comunale si è tenuto presso la palestra della Scuola Secondaria di 1° grado "C. Battisti - G.Ferrari" in via Pozzo Marrone n. 84.

Prende la parola il Sindaco relazionando sull'argomento.

Durante la discussione esce dall'aula il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri Di Tullio e Innocenti. Presiede la seduta il Consigliere Mazzilli Carla. Presenti n. 14 - Assenti n. 11.

Indi interviene il Consigliere Fata chiedendo alcuni chiarimenti al Dirigente dei Servizi Finanziari, che fornisce i chiarimenti richiesti.

Segue l'intervento del Consigliere Fata per dichiarazione di voto e l'intervento del Sindaco.

Durante la discussione rientra in aula il Presidente del Consiglio, che presiede la seduta ed il Consigliere Di Tullio. Presenti n. 16 - Assenti n. 9

Posto ai voti il punto ottiene la seguente esito reso per alzata di mano:

Presenti n. 16;

Votanti n. 15;

Astenuti n. 1 (Presidente del Consiglio);

Favorevoli n. 13;

Contrari n. 2 (Fata e Sasso R.).

Su richiesta del Consigliere Di Tullio Luigi si procede a votare per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con lo stesso risultato, la delibera è resa immediatamente eseguibile.

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame sarà associato al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che a causa del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri con vari DPCM ha adottato misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive prevedendo:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;

- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;

- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di

generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;

- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo d.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39).

Vista

- la necessità di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che: i) abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali; ii) pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);
- l'opportunità di rafforzare le tutele per gli utenti domestici, tenendo conto delle specificità dei singoli contesti locali per identificare i soggetti maggiormente meritevoli di tutela

Atteso che:

- è demandata agli Enti territorialmente competenti la quantificazione dell'agevolazione da riconoscere agli utenti disagiati e l'individuazione di ulteriori categorie di utenti domestici meritevoli di tutela, quali ad esempio i soggetti in grave difficoltà economica sopravvenuta a causa dell'emergenza da COVID-19;
- l'agevolazione viene erogata dal Comune nell'avviso di pagamento TARI

Vista la delibera n. 158/2020 che ha deliberato un serie di misure a sostegno sia delle utenze domestiche che non domestiche, fermo restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ovvero:

- **Articolo 1** Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19

1.1...omississ..

1.2 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene secondo la seguente espressione: $TVnd(2020) = TVnd(1999) \cdot Kd(ap)_{min} \cdot Kd(ap)_{max}$...omississ...

1.3 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di Kd(ap)min e Kd(ap)max pari al 25%.

1.4 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.

1.5...omississ....

Articolo 2 Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19

2.1 Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A), diverse dalle utenze di cui all'Articolo 1, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

2.2 I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.

Articolo 3 Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate

3.1 Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integratoomississ.....

3.5 Ad integrazione dell'agevolazione di cui al precedente comma 3.1, l'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale. **3.6** Qualora l'Ente territorialmente competente approvi l'introduzione ovvero il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore di cui al precedente comma 3.5, il gestore riconosce all'utente finale un'agevolazione integrativa con le modalità stabilite autonomamente dal gestore medesimo, evidenziandola chiaramente nell'avviso di pagamento all'utente.

Articolo 4 Modalità per il riconoscimento dell'agevolazione alle utenze domestiche disagiate

4.1 Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 3.1 viene effettuato dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza su richiesta presentata entro l'anno 2020 dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus. **4.2** In caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente.

Preso atto che a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono registrate gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale per cui questa amministrazione vuole, nell'ambito delle proprie facoltà promuovere delle misure di sostegno più incisive rispetto a quelle deliberate dall'Arera nella delibera 158/2020, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Considerato che:

1. le misure a sostegno dei nuclei familiare adottate da questo ente sono superiori e migliorative rispetto a quelle indicate dalla delibera Arera n. 158/2020
2. le misure, a sostegno delle utenze non domestiche, indicate dalla delibera Arera n. 158/2020 incidono sulla determinazione della parte variabile della tariffa modificando il Kd, delle singole attività produttive, o con una modifica in base ai giorni di chiusura o riducendolo del 25%
3. il comune intende applicare quanto disposto dal comma 5, dell'art. 107, del d.l. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 ovvero approvare per l'anno 2020 le tariffe Tari adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020
4. le misure deliberate dall'Arera incidendo sui coefficienti kd modificherebbero tutto il sistema tariffario adottato dall'ente nel 2019
5. che le misure deliberate dall'Arera, incidono sui coefficienti kd nel range indicato dalla normativa mentre le tariffe determinate dall'ente sono state elaborate riducendo fino al 50% il coefficiente kd per non gravare eccessivamente alcune categorie di utenze non domestiche (come ristoranti, bar, pizzerie ecc)
6. le misure deliberate dall'Arera sono rapportate ai giorni di chiusura mentre l'ente per alcune categorie intende applicare una riduzione per tutto l'anno 2020 in base alle prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie

Ritenuto, altresì necessario, riportare a tassazione gli immobili A di categoria vuoti e privi utenze, applicando solo quella parte della tariffa collegata ai costi fissi che in ogni caso l'ente sostiene e che ricadono sugli altri utenti

Visti

l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività"

produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";

l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Ateso che

- l'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 dispone che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio". Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659).

- la modalità di copertura delle "riduzioni atipiche", per disposizione della stessa norma può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune", ovvero - in altri termini - a carico del bilancio comunale.

Resta ovviamente ferma la necessità che, a fronte della profonda crisi economica che si va profilando a seguito dell'emergenza da COVID-19, le riduzioni in questione trovino un sollievo in termini di partecipazione da parte dello Stato .

Richiamati

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO decreto legge n. 18/2020, approvato con modificazione con legge n. 27/2020, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19" il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 31/07/2020

VISTO decreto legge n. 34/2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale allinea i termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020"

Esaminato

lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto

che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le

disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto

necessario conformare il previgente regolamento comunale tari modificando alle novità normative introdotte dal nuovo quadro normativo

VISTI

gli art. 117 e 119 della Costituzione:

l'art. 52 del d.lgs. 446/97

l'art. 7 del d.lgs. 267/00

l'art. 50 della legge 449/1997

gli artt. 1 e 11 della legge n. 212/200 e s.m.i.

il d.lgs. n. 156/2015 e s.m.i.

il d.lgs. 2018 del 19/06/97 e s.m.i.

gli artt. 17 bis e 19 del d.lgs. 546/1997

d.lgs. 471-472-473-/97 e s.m.i.

d.lgs. 296/2006 e s.m.i.

d.l. n. 124/19 convertito in legge n. 157/2019

legge di bilancio 2020 n. 160

D.l. 18/2020

D.l. 34/2020

le delibere Arera 443-444/2019 e n. 158/2020

dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al preventivo esame della competente Commissione consiliare;

Visto l'allegato parere dei Revisori dei Conti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000, il Dirigente della Ripartizione Finanziaria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile nei termini di cui in intestazione;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi dell'art.97, comma 2, D.Lgs. 267/2000 nei termini di cui in intestazione;

Visto l'esito della votazione sul punto e sulla immediata eseguibilità espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportato nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ed approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020
3. di dare atto che la parte relativa alle agevolazioni TARI utenze domestiche di cui agli artt. 27 e 27 bis del regolamento comunale saranno poste a carico del Bilancio 2020
4. di dare atto che la parte relativa alle agevolazioni TARI utenze domestiche e non domestiche, non obbligatorie per legge, saranno poste a carico del Bilancio 2020 mentre le altre saranno inserite nel pef 2020
5. di dare atto altresì che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dall' Art. 27 TER - Agevolazioni COVID 19 utenze non domestiche del regolamento TARI saranno inserite per la parte definita ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020, nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18; per la parte che eccede quanto stabilito dalla delibera arera 158/2020 saranno poste a carico del bilancio 2020
6. di dare atto che nel bilancio sarà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per la copertura del costo del servizio e che eventuali differenze con i costi 2020 potranno essere coperti a partire nei successivi Pef dal 2021 e per tre anni, secondo la normativa vigente;
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

8. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata tale provvedimento sia il regolamento allegato;

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale all'atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to CASELLA GIOVANNI

Segretario Generale f.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Copia conforme all'originale

Li', 10/09/2020

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA



CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 10/09/2020 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 01942

**ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Li', 07/09/2020

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 21/09/2020.

Li', 21/09/2020

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA
